



REGOLAMENTO GIUDICI MAJORETTES

Regolamento anno sportivo 2024/2025

INDICE

INDICE

REGOLAMENTO GIUDICI

CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE

1. ORDINAMENTO DEI GIUDICI
2. ALBO DEI GIUDICI
3. TESSERAMENTO

CAPITOLO 2 - QUADRI GIUDICI

1. QUADRI GIUDICI
2. GIUDICE I LIVELLO MAJORETTES
3. GIUDICE INTERNAZIONALE MAJORETTES

CAPITOLO 3 - GARA

1. FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI GARA
2. PRESIDENTE DI GIURIA MAJORETTES
 - 2.1 GIUDICI ABILITATI A SVOLGERE IL RUOLO DI PRESIDENTE DI GIURIA MAJORETTES
 - 2.2 MANSIONI
3. INTERRUZIONI DI GARA
 - 3.1 ABBANDONO CAMPO DI GARA
 - Esercizi Individuali
 - Esercizi di squadra
 - 3.2 SOSPENSIONE DI UN ESERCIZIO

CAPITOLO 4 - GIUDICI

1. DOVERI DEI GIUDICI
2. ABBIGLIAMENTO DEI GIUDICI
3. NORME DI COMPORTAMENTO

CAPITOLO 5 - PUNTEGGI

1. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
2. CORREZIONE PUNTEGGIO
3. CONTROLLI DEI PUNTEGGI
4. SEGRETARIO DI GIURIA/COMPUTISTI

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. ABILITAZIONE
2. CORSI GIUDICI
3. CORSI DI AGGIORNAMENTO

CAPITOLO 7 - CONVOCAZIONE GARA

1. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA IN TUTTE LE GARE FEDERALI
2. CONVOCAZIONE
3. ACCETTAZIONE E RINUNCIA
4. INCOMPATIBILITA'

CAPITOLO 8 - DECADENZA BREVEETTO

1. SOSPENSIONE
2. CANCELLAZIONE
3. DECADENZA DELL'ABILITAZIONE
4. INTERVENTI FORMATIVI DI RECUPERO

CAPITOLO 9 - ALTRE FEDERAZIONI

1. GIUDICI PROVENIENTI DA ALTRE FEDERAZIONI O ENTI
2. GIUDICI RICHIESTI DA SOCIETA' O FEDERAZIONI STRANIERE

CAPITOLO 10 - ORGANI FEDERALI

1. ORGANI NAZIONALI

1.1 COMPITI E DOVERI

2.1 DIRETTORE NAZIONALE DI GIURIA

2. ORGANI REGIONALI

2.1 DIRETTORE DI GIURIA REGIONALE

CAPITOLO 11 - RECLAMI

1. OGGETTO DI RECLAMO

REGOLAMENTO GIUDICI

CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE

1. ORDINAMENTO DEI GIUDICI

L'ordinamento degli Ufficiali di gara è così costituito:

- Presidente di giuria
- Giudice
- Direttore di gara
- Giudice cronometrista

L'operato degli Ufficiali di gara è regolato dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes.

2. ALBO DEI GIUDICI

La Federazione istituisce l'**Albo Nazionale** dei Giudici Majorettes suddividendo gli iscritti secondo i livelli previsti dai Quadri Giudici Nazionali Majorettes e dalla Federazione Mondiale, ne cura l'aggiornamento indicando per ognuno lo stato di Abilitato/Aggiornato.

I giudici che hanno chiesto la sospensione saranno inseriti nella loro qualifica come "giudici in **sospensione**".

3. TESSERAMENTO

Tutti i giudici devono aver compiuto i 18 anni e devono tesserarsi per l'anno sportivo in corso, entro i termini stabiliti dalla normativa federale, e devono provvedere personalmente senza alcun vincolo con le A.S. Il giudice non in regola con il tesseramento per l'anno sportivo in corso non può svolgere la sua funzione e perde l'abilitazione.

Il neo giudice che ha superato l'esame del corso di formazione di I livello ha l'obbligo di chiedere il tesseramento come giudice entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'esito dell'esame.

Si definisce giudice la persona in possesso di almeno uno dei brevetti previsti dal "Regolamento Quadri Giudici Federali Majorettes".

CAPITOLO 2 - QUADRI GIUDICI

1. QUADRI GIUDICI

Per i giudici sono previste le seguenti qualifiche:

- Giudice I livello Majorettes (gradi, solo standard, settore propaganda)
- Giudice II livello Majorettes (specialità nazionali e internazionali - vedi regolamento majorettes)
- Giudice internazionale Majorettes abilitato dalla IBTF

2. GIUDICE I LIVELLO MAJORETTES

Per giudicare i gradi e i solo standard inerenti all'utilizzo del bastone e per il settore propaganda twirling si fa riferimento al regolamento e piano di studio del settore twirling.

3. GIUDICE INTERNAZIONALE MAJORETTES

Per partecipare al corso di giudice internazionale majorettes come da percorso stabilito dalla Federazione mondiale occorre:

- Essere iscritti alla Fitw;
- essere giudici abilitati al II livello Majorettes;
- aver giudicato almeno 2 anni il settore majorettes in Italia;
- conoscere a livello base la lingua inglese;
- aver partecipato all'aggiornamento annuale;
- aver partecipato a tutte le sessioni di allenamento online;
- essere cittadino italiano se delegato a giudicare gare in rappresentanza dell'Italia.

Corso ed esame saranno tenuti secondo le indicazioni della Federazione Mondiale.

Spetta al Consiglio Federale la nomina del Giudice Internazionale Majorettes delegato a rappresentare l'Italia nelle competizioni internazionali su proposta della Direzione Tecnica Federale Majorettes.

Per il Campionato del Mondo la Direzione Tecnica Federale Majorettes proporrà al Consiglio Federale una lista di giudici ritenuti idonei per capacità, professionalità e disponibilità dimostrata in campo nazionale, per partecipare alla selezione ufficiale indetta dalla IBTF. In base ai risultati e al ranking della selezione, il Consiglio Federale, tenuto conto della disponibilità economica della federazione, confermerà il numero ed i nominativi dei giudici da inviare al Campionato del Mondo.

CAPITOLO 3 - GARA

1. FUNZIONI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di gara sono chiamati a svolgere, a seconda della qualifica posseduta, le seguenti funzioni:

- a) Presidente di giuria
- b) Giudice
- c) Direttore di gara
- d) Giudice cronometrista

Le funzioni di Direttore di gara e di Giudice cronometrista, nominati dal soggetto organizzatore, possono essere affidate a tesserati non iscritti all'Albo Nazionale dei Giudici Majorettes purché abbiano seguito un corso di formazione.

2. PRESIDENTE DI GIURIA MAJORETTES

Il Presidente di giuria sovrintende il gruppo di giudici in cui opera.

2.1 GIUDICI ABILITATI A SVOLGERE IL RUOLO DI PRESIDENTE DI GIURIA MAJORETTES

I giudici di II livello majorettes e i giudici internazionali majorettes potranno assumere il compito di Presidente di giuria in tutte le specialità majorettes.

2.2 MANSIONI

Il Presidente di giuria svolge le seguenti mansioni:

- surroga i giudici assenti con altri reperibili sul posto, purché in regola col tesseramento e l'abilitazione. Le sostituzioni e le surroghe devono essere riportate sul verbale di omologazione e sulla relazione del presidente di giuria con le relative motivazioni. In mancanza di giudici di pari

qualifica può, a sua discrezione, far operare giudici con qualifica inferiore o ridurre i componenti della giuria;

- se non specificato nella comunicazione ufficiale di convocazione, cura la disposizione dei giudici (sorteggio delle posizioni) in modo che possano avere visione ottimale e che non siano in condizione di consultarsi reciprocamente se non espressamente consentito;
- presiede le riunioni della giuria ed impartisce le necessarie disposizioni tenendo conto dei programmi emanati dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes;
- interviene direttamente o su segnalazione del Direttore di gara in caso di comportamento non corretto da parte di tecnici ed atleti applicando le procedure previste dal regolamento;
- riceve e risponde ai reclami presentati dai Tecnici o dalle A.S.;
- affida ai giudici altri compiti, oltre a quelli di competenza, come rilevazione dati o altro;
- quando non giudicante, nel caso di discordanza fra i giudici interviene per ristabilire gli equilibri e giungere ad una equità di giudizio; negli altri casi il PdG dovrà provvedere solo all'uniformità delle penalità;
- inoltra alla Segreteria Federale il Verbale di omologazione il giorno successivo alla competizione e riporta eventuali infrazioni riscontrate personalmente, o su indicazione del Direttore di gara, a carico di atleti, tecnici e dirigenti societari durante la competizione ed anche nelle fasi che la precedono e la seguono. In tal caso dovrà inviare copia del suddetto verbale al Presidente Federale che sentito il parere del Consiglio Federale deciderà l'eventuale inoltro al Procuratore Federale dei soggetti in causa;
- inoltra al Direttore di Giuria Nazionale ed alla Segreteria Federale il modulo di rapporto del Presidente di Giuria entro il decimo giorno successivo alla data di svolgimento della competizione e, nel caso in cui il Giudice non rispetti i tempi di consegna, riceverà un richiamo scritto da parte della Direzione Tecnica Federale Majorettes con il quale verrà sollecitato a trasmettere il documento entro e non oltre sette giorni dal richiamo, trascorso tale ulteriore termine al Giudice non sarà riconosciuta la diaria della competizione e sarà comunque obbligato alla trasmissione del documento;
- sottoscrive le classifiche unitamente al Segretario di gara che ne ha la diretta responsabilità.

3. INTERRUZIONI DI GARA

3.1 ABBANDONO CAMPO DI GARA

Esercizi Individuali

Quando un atleta abbandona il campo di gara per evidenti esigenze di primo soccorso, su segnalazione del Presidente di giuria, il cronometrista dovrà immediatamente fermare il tempo e l'addetto all'impianto sonoro fermerà la musica mettendo la pausa. Se l'atleta non fosse in grado di ripetere l'esercizio, se è stato superato il tempo minimo richiesto l'atleta sarà giudicata; se non è stato superato il tempo minimo la prova non è valida e non verrà attribuito nessun punteggio.

Esercizi di squadra

Se un elemento della squadra lascia il campo per evidenti motivi di primo soccorso non può più rientrare. Se il numero degli elementi non sarà inferiore al numero richiesto e la squadra porterà a termine il programma, la prova sarà ritenuta valida e pertanto sarà giudicata.

Se il numero sarà inferiore la prova verrà convalidata solo se la squadra avrà eseguito il tempo minimo richiesto, diversamente la prova verrà annullata.

3.2 SOSPENSIONE DI UN ESERCIZIO

Il Presidente di Giuria può far sospendere la prova di un atleta/squadra e far ripetere l'esercizio immediatamente o al termine della categoria per incidenti come:

- evidenti motivi di pronto soccorso;
- perdita di occhiali;
- problemi tecnici con la musica (problemi di lettura della musica, interruzione corrente elettrica, ecc);
- problemi d'illuminazione (accensione delle luci durante l'esercizio se queste arrecano danno a giudizio del Presidente di Giuria);
- presenza di persone od oggetti sul campo di gara;
- rottura della tutina, bastone; batonflag; pom pon;
- rottura o perdita della scarpa; dello stivale.

Nel caso in cui vi fosse evidente difficoltà per l'atleta o gli atleti per l'avvenimento di uno di questi incidenti (es. salta la musica ma la cosa non è così evidente a chi non la conosce, oppure perdita parziale o totale della scarpetta ma l'atleta non dà segni di essere in difficoltà e continua tranquillamente la sua prova.

Se non viene fatta segnalazione durante la prova, non potrà essere richiesta la ripetizione dell'esercizio al termine della categoria. Il tecnico potrà fermare l'atleta o gli atleti (in caso di squadra), comunicando direttamente con loro o facendo interrompere la musica dall'addetto.

Immediatamente dovrà interagire con il PdG spiegandone le motivazioni, qualora non fossero evidenti. Se le motivazioni non dovessero essere veritiere l'atleta o gli atleti non potranno ripetere la prova e verranno giudicati secondo la normativa.

3.3 SQUALIFICHE

Un atleta o una squadra vengono squalificati dal PDG e/o Direttore di gara quando:

1. abbandonano senza nessuna giustificazione il campo di gara;
2. il loro comportamento nei riguardi della giuria non è corretto durante la competizione o alla lettura del punteggio o durante la premiazione. Per competizione si intende "dall'inizio della gara al termine delle premiazioni";
3. per attrezzo irregolare;
4. l'atleta non ha acquisito i gradi federali e/o non ha completato il percorso solo standard richiesto;
5. mancato rispetto delle norme del regolamento FITw (es. iscrizione alla categoria inferiore/superiore, mancato rispetto dell'obbligo di passaggio alla serie superiore). Qualora si verificasse quanto descritto, l'atleta e/o squadra dovrà regolarizzare la sua iscrizione per le gare successive, come da presente Regolamento.
6. se vengono violate le restrizioni che prevedono la squalifica (vedi regolamento tecnico)

Un tecnico federale o un accompagnatore vengono squalificati dal PDG e/o Direttore di Gara quando:

1. il loro comportamento non è corretto durante la competizione. Per competizione si intende "dall'inizio della gara al termine delle premiazioni";
2. entrano nel campo di gara durante la competizione;
3. un accompagnatore (pass rosso) svolge l'attività riservata ai Tecnici aggiornati.

La squalifica potrà essere riferita alla gara stessa ed in casi particolari a più giornate di gare in base a quanto indicato nel rapporto del PDG.

In caso di squalifica il tecnico e/o accompagnatore dovranno immediatamente abbandonare il campo di gara e non avranno diritto di accesso per la giornata/e indicate dalla squalifica.

Gli stessi si dovranno recare negli spogliatoi o sedersi tra il pubblico.

Si farà riferimento, sia durante che dopo la competizione, al Regolamento di Giustizia e Disciplina.

CAPITOLO 4 - GIUDICI

1. DOVERI DEI GIUDICI

1. Essere in possesso della tessera federale valida per l'anno in corso;
2. accettare i Regolamenti Federali e Coni sottoscrivendo il modulo di tesseramento annuale;
3. I giudici sono tenuti a far pervenire alla Segreteria Federale, in copia al Direttore di Giuria Nazionale, l'elenco delle società o atleti con cui collaborano anche saltuariamente ovvero presso le quali effettuano le proprie esercitazioni;
4. chiedere l'autorizzazione alla Segreteria Federale per l'utilizzo della propria auto e per gli spostamenti con treno o aereo, con congruo anticipo;
5. pernottare insieme al resto del corpo giudici nelle strutture indicate dal Comitato Organizzatore o dalla Segreteria Federale;
6. conoscere e rispettare il Codice Etico Federale;
7. presentarsi sul campo di gara almeno quarantacinque minuti prima dell'inizio della competizione e attendere almeno trenta minuti dopo il termine dell'ultima categoria in gara;
8. partecipare alla/e riunione/i di giuria programmata/e prima e/o eventualmente dopo una competizione. Il giudice che non partecipa alla/e riunione/i della giuria verrà segnalato dal PDG alla Direzione Tecnica Federale Majorettes e potrà essere oggetto di provvedimenti;
9. mantenersi costantemente aggiornati;
10. conoscere il regolamento degli ufficiali di gara;
11. essere aggiornati circa le circolari esplicative, integrative e/o di modifica diramate dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes;
12. conoscere la normativa federale;
13. se ricevono richieste da parte di nazioni e/o società estere, prima di dare la propria disponibilità, dovranno inoltrare richiesta alla Fitw che rilascerà l'autorizzazione sentito il parere della Direzione Tecnica Federale Majorettes per escludere qualsiasi conflitto con le attività e le disposizioni federali;
14. operare con scrupoloso rispetto dei criteri di valutazione, con obiettività e con imparzialità, osservando le norme ed i regolamenti federali;
15. esprimere, sottoscrivere e trasmettere con celerità, la propria valutazione;
16. adempiere alle direttive impartite dal Presidente di giuria;
17. operare affinché lo svolgimento della gara avvenga con regolarità e puntualità;
18. controllare e controfirmare i punteggi riportati dalla tabulation prima delle premiazioni;
19. rendersi disponibili a giudicare le gare assegnate, fatto salvo per giustificati e comprovati motivi;
20. partecipare agli allenamenti indetti dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes;
21. partecipare all'aggiornamento annuale;
22. svolgere gli allenamenti annuali e partecipare ai webinar indetti dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes.

Ragioni per evitare di giudicare alcuni atleti ai fini dell'etica sportiva:

- a) qualsiasi grado di parentela;
- b) propri atleti allenati o seguiti saltuariamente nella stagione in corso.

In casi eccezionali, per oggettive difficoltà nella composizione delle giurie, la Direzione Tecnica Federale Majorettes, sentito il parere del Consiglio Federale, potrà convocare il giudice in deroga al punto b).

È fatto divieto al Giudice di:

- a) aprire discussioni al tavolo di giuria circa punteggi o classifiche se non strettamente necessari;
- b) comunicare o discutere con terzi il punteggio espresso da lui o dagli altri giudici;
- c) allontanarsi dal proprio posto se non autorizzato dal Presidente di giuria;
- d) allontanarsi dal corpo giudici durante gli intervalli se non per reali necessità;
- e) riportare all'esterno quanto discusso nelle riunioni o durante l'aggiornamento;

- f) esprimere giudizi lesivi sulla reputazione, sull'operato e sulla dignità di altre persone o di organismi operanti nell'ordinamento sportivo;
- g) utilizzare il cellulare al tavolo di giuria ed i social network per esprimere le proprie considerazioni su atleti e tecnici piuttosto che sull'andamento o l'esito delle competizioni.

2. ABBIGLIAMENTO DEI GIUDICI

Il giudice di qualsiasi livello deve indossare la divisa di ordinanza che è la seguente:

- periodo invernale: tailleur completamente nero modello classico formale (gonna o pantalone lungo intero) con camicia o sotto giacca bianco;
- periodo estivo: pantalone lungo intero o gonna nera modello classico formale con camicia (anche senza maniche) o sotto giacca bianco.

3. NORME DI COMPORTAMENTO

Il giudice che non si attiene alle norme previste dal presente regolamento, ovvero adotta un comportamento non conforme alle regole nello svolgimento delle proprie funzioni, può essere sollevato dall'incarico per decisione della Direzione Tecnica Federale Majorettes, anche su segnalazione del Presidente di Giuria. Qualora il Giudice rifiuti di sottostare alle decisioni della Direzione Tecnica Federale Majorettes, egli sarà passibile di richiamo ufficiale, in caso di gravi inadempienze il giudice potrà essere segnalato al Presidente Federale che prenderà i dovuti provvedimenti sentito il parere del Consiglio Federale.

Possono essere presi provvedimenti nei confronti del giudice che:

- non rispetta il regolamento;
- non partecipa alle riunioni di giuria in sede di gara;
- non effettua gli allenamenti giudici obbligatori o non partecipa ai webinar on line;
- senza autorizzazione da parte della Fitw si renda disponibile a giudicare competizioni all'estero.

Nel caso fosse accertata anche una sola delle irregolarità di cui sopra la Direzione Tecnica Federale Majorettes procederà con un avvertimento scritto.

La Direzione Tecnica Federale Majorettes ha la facoltà di revocare le convocazioni inviate ai giudici o di ammonirli in forma scritta per:

- ingiustificata rinuncia all'incarico o presentata all'ultimo momento;
- motivi che possono compromettere il regolare svolgimento di una gara;
- scarsa obiettività desunta dal controllo analitico della gara;
- non aver assolto agli allenamenti giudici;
- mancato invio del foglio omologazione gara nei tempi previsti;
- mancato invio della relazione del Presidente di Giuria nei tempi previsti.

CAPITOLO 5 - PUNTEGGI

1. ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Il punteggio è emesso da ciascun giudice nel rispetto e con le modalità previste dai regolamenti e sarà annotato su apposito programma drive, potrà essere comunicato in modo palese con alzata di paletta oppure successivamente al ritiro dei moduli compilati dalla segreteria.

2. CORREZIONE PUNTEGGIO

La correzione di un punteggio può avvenire solo da parte del giudice che lo ha emesso ed è consentita solo per validi e giustificati motivi. Il nuovo punteggio dovrà essere controfirmato dal giudice che lo ha emesso e dal Presidente di Giuria.

3. CONTROLLI DEI PUNTEGGI

Tutti i punteggi dovranno essere ricontrollati sul foglio riepilogativo della tabulation prima di essere resi ufficiali

4. SEGRETARIO DI GIURIA/COMPUTISTI

È nominato dal comitato organizzatore per le gare regionali/interregionali e dalla segreteria federale per le gare nazionali.

A lui è affidata l'organizzazione della segreteria di gara e l'elaborazione dei punteggi (il settore computisti compila le classifiche e sottoscrive la regolarità dei documenti di gara) in particolare deve:

1. verificare la presenza di una connessione internet per lo svolgimento delle sue mansioni;
2. provvedere al controllo dei conteggi effettuati dai Giudici e segnalare al Presidente di Giuria gli eventuali errori;
3. controllare la corrispondenza tra il punteggio palesato ed il punteggio scritto sul modulo o supporto software;
4. controllare l'apposizione delle firme da parte dei Giudici sugli eventuali moduli di giudizio e l'uso corretto da parte dei Giudici dei moduli assegnati;
5. provvedere all'eventuale sostituzione dei moduli usati erroneamente, alla compilazione delle classifiche e di ogni altra modulistica richiesta dallo svolgimento della gara. Per il lavoro manuale e per l'elaborazione dei punteggi potrà essere coadiuvato da altre persone. In nessun caso potranno essere forniti dati e punteggi da qualunque persona vengano richiesti;
6. utilizzare il programma tabulation predisposto dalla Federazione;
7. redigere eventuali annotazioni a firma del Presidente di Giuria per richiami di vario ordine ad atleti, Società, accompagnatori, ecc.;
8. redigere il tabulato di giuria da consegnare al Presidente di Giuria;
9. redigere in ordine inverso la classifica di ogni categoria per la premiazione, dall'ultima posizione alla prima;
10. unitamente al presidente di giuria sottoscrivere le classifiche (singole e finali) di cui ne ha la diretta responsabilità ed esporle nell'area preposta;
11. condividere sulla piattaforma la tabulation completa sia in formato .xls che .pdf con il Direttore di Giuria Nazionale e con la Segreteria Federale entro 3 giorni dalla data della competizione.

CAPITOLO 6 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. ABILITAZIONE

Per poter operare secondo le qualifiche dei Quadri Giudici Federali è necessaria la partecipazione all'aggiornamento annuale ed agli allenamenti periodici secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes.

2. CORSI GIUDICI

L'organizzazione dei corsi per la qualifica di Giudice di I livello Majorettes può essere richiesta dalle singole Regioni mentre per la qualifica dei livelli successivi l'organizzazione sarà a cura della Federazione.

I corsi per giudici nazionali possono essere tenuti da giudici Internazionali e di II Livello indicati dalla Direzione Tecnica Federale dopo il benestare del Consiglio Federale.

I corsi per la qualifica di Giudice Internazionale Majorettes saranno tenuti da Giudici internazionali Clinician nominati dalla Federazione Mondiale.

3. CORSI DI AGGIORNAMENTO

La Federazione indice a livello nazionale o territoriale appositi corsi di aggiornamento per i giudici.

La frequenza dell'aggiornamento annuale è obbligatoria per i giudici in possesso delle qualifiche dei Quadri Giudici Federali.

Se in calendario federale è prevista una sola data per l'aggiornamento, per chi realmente impossibilitato a partecipare, verrà organizzato un aggiornamento di recupero.

Se in calendario federale sono previste due date, non sarà organizzato nessun aggiornamento di recupero.

Il giudice che non frequenta il corso di aggiornamento annuale obbligatorio viene sospeso dalla funzione per l'anno sportivo in corso ma mantiene il brevetto acquisito.

Il giudice che fosse nella condizione di non poter partecipare né alla prima né alla seconda sessione dell'aggiornamento ed è in possesso di giustificazione per motivi di salute (certificato medico) o di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro) potrà essere abilitato per l'anno in corso a discrezione della Direzione Tecnica Federale Majorettes ed in funzione degli argomenti trattati in sede di aggiornamento.

In caso di variazioni dei metodi di giudizio potranno essere previsti corsi di formazione con esami finali di idoneità.

CAPITOLO 7 - CONVOCAZIONE GARA

1. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA IN TUTTE LE GARE FEDERALI

La giuria deve essere così composta:

- a) Presidente di Giuria
- b) Giudici

Salvo cambiamenti che si rendessero necessari in casi particolari, la giuria è composta da minimo tre giudici e dal Presidente di giuria per le gare a carattere nazionale.

2. CONVOCAZIONE

La nomina degli Ufficiali di Gara è di competenza della Direzione Tecnica Federale Majorettes e deve essere sottoposta al Consiglio Federale per approvazione.

La Direzione Tecnica Federale Majorettes deve provvedere ad inviare copia della convocazione dei giudici alla segreteria Federale che ne darà comunicazione ufficiale agli organi competenti.

3. ACCETTAZIONE E RINUNCIA

Il giudice convocato deve confermare, entro e non oltre sette giorni dalla data della convocazione, l'avvenuto ricevimento della comunicazione e contestualmente l'accettazione dell'incarico sia come titolare che come riserva al Direttore di Giuria Nazionale ed alla Segreteria Federale.

Solo in casi di estrema gravità documentata è consentita la rinuncia che dovrà essere comunicata con le stesse modalità di cui sopra.

Il mancato rispetto dei tempi prescritti comporterà la sostituzione del Giudice ed un richiamo formale da parte della Direzione Tecnica Federale Majorettes.

In caso di rinuncia per competizioni già accettate il giudice è invitato a comunicare la rinuncia in modo tempestivo alla Direzione Tecnica Federale Majorettes.

4. INCOMPATIBILITA'

Tutte le persone, i cui nominativi compaiono sul verbale di omologazione della gara, potranno svolgere una sola funzione durante la competizione, fatta eccezione per il Presidente di Giuria che può assumere la funzione di giudice in caso di necessità.

Il Direttore di Giuria Nazionale non potrà svolgere il ruolo di giudice giudicante o PdG giudicante durante le competizioni federali e in caso di effettiva necessità o emergenza e previa autorizzazione del Presidente Federale potrà svolgere il ruolo di Presidente non giudicante.

CAPITOLO 8 - DECADENZA BREVETTO

1. SOSPENSIONE

La sospensione è un'assenza giustificata, più o meno prolungata, data dall'impossibilità a svolgere una funzione. Tutti i giudici possono chiedere la sospensione dalle mansioni ufficiali, per l'anno in corso, per validi motivi (problemi di salute, trasferimenti temporanei per studio/lavoro, maternità) fermo restando l'obbligo del tesseramento.

Alla Direzione Tecnica Federale Majorettes e per conoscenza alla Segreteria Federale dovrà essere inviata un'autocertificazione che giustifichi la richiesta di sospensione.

I giudici in sospensione non possono essere convocati a svolgere incarichi ufficiali.

Il giudice che si tesserava anche come atleta è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione Tecnica Federale Majorettes specificando la specialità in cui intende gareggiare ed è tenuto altresì ad esprimere la volontà o meno di continuare con l'attività di giudice.

Sarà facoltà della Direzione Tecnica Federale Majorettes convocare il giudice-atleta nella composizione delle giurie che non riguardano le specialità dichiarate e compatibilmente col livello di qualifica acquisito.

Al termine del periodo di sospensione, il giudice deve avanzare richiesta alla Direzione Tecnica Federale Majorettes e per conoscenza alla Segreteria Federale per poter riprendere la sua funzione. Se in possesso dell'abilitazione per l'anno agonistico in corso può operare immediatamente nella qualifica di appartenenza, se invece non è in possesso di tale abilitazione può partecipare al primo corso indetto, indispensabile per ottenerla.

Il giudice che si trova in sospensione può partecipare ai corsi di aggiornamento per la qualifica di cui è in possesso ma non può partecipare ai corsi di formazione.

Il giudice che non si rende disponibile per alcun incarico viene automaticamente sospeso per l'anno in corso.

La sospensione, salvo casi eccezionali, può avere la durata massima dell'anno sportivo in corso.

2. CANCELLAZIONE

Il giudice che rinuncia alle gare assegnate senza giustificato motivo, su proposta della Direzione Tecnica Federale Majorettes e convalida del Consiglio Federale, verrà cancellato dall'Albo dei Giudici.

3. DECADENZA DELL'ABILITAZIONE

Si verifica decadenza automatica dell'abilitazione a seguito di:

1. dimissioni del giudice;

2. mancato rinnovo del tesseramento;
3. assenza ingiustificata per due anni consecutivi al corso di aggiornamento annuale obbligatorio;
4. radiazione irrogata dagli organi di Giustizia Federali.

Il giudice (brevetto ufficiale riferibile ai Quadri Giudici Nazionali) che abbia perso l'abilitazione a motivo dei punti 1, 2 e 3 potrà acquisirla nuovamente previo:

- rinnovo del tesseramento;
- inoltro da parte del Giudice della domanda di riammissione all'Albo Giudici Nazionale Majorettes alla Segreteria Generale e partecipazione obbligatoria al corso annuale di aggiornamento.

La Direzione Tecnica Federale Majorettes valuterà inoltre se il giudice ha le necessarie competenze per essere riammesso col livello di qualifica di cui era in possesso al momento della perdita dell'abilitazione. Se così non fosse il giudice ha la facoltà di optare per:

- essere retrocesso al livello di qualifica inferiore;
- frequentare il corso relativo al livello che intende confermare e sostenere il test finale. Se il primo tentativo non andasse a buon fine è facoltà del Giudice ripetere l'esame alle sessioni successive.

4. INTERVENTI FORMATIVI DI RECUPERO

La Direzione Tecnica Federale Majorettes potrà valutare quali interventi formativi proporre per recuperare il livello di abilitazione del giudice (es. prove live, esercitazioni video aggiuntive, frequenza corsi di formazione giudici) nelle seguenti casistiche:

- rientro del giudice che ha perso la qualifica per i punti 1, 2 e 3 sopra citati;
- rientro del giudice dopo sospensione o inattività prolungata;
- rilevamento in sede di gara di problemi di giudizio.

CAPITOLO 9 - ALTRE FEDERAZIONI

1. GIUDICI PROVENIENTI DA ALTRE FEDERAZIONI O ENTI

I brevetti acquistati presso altri enti o Federazioni non possono essere riconosciuti dalla Fitw.

Il giudice abilitato altrove, che intende tesserarsi alla Fitw, dovrà intraprendere dall'inizio il percorso necessario ad ottenere l'abilitazione a giudice federale presso la Fitw.

Eventuali casi straordinari dovranno essere valutati dal Direttore Tecnico di Giuria Nazionale e sua commissione, e ratificati dal Dipartimento Federale Majorettes FITw e/o Consiglio Federale FITw.

2. GIUDICI RICHIESTI DA SOCIETA' O FEDERAZIONI STRANIERE

- se richiesti da una Federazione straniera quest'ultima dovrà inoltrare richiesta ufficiale alla FITw che rilascerà l'autorizzazione sentito il parere della Direzione Tecnica Federale Majorettes per escludere qualsiasi conflitto con le attività e le disposizioni federali;
- se richiesti da una Società straniera, gli interessati potranno rendersi disponibili solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione della FITw sentito il parere della Direzione Tecnica Federale Majorettes.

La FITw rilascerà le autorizzazioni compatibilmente con la programmazione e le esigenze federali.

Le suddette disposizioni, previste dai regolamenti federali ed accordi internazionali, devono obbligatoriamente essere osservate in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Sportiva della Federazione di appartenenza.

CAPITOLO 10 - ORGANI FEDERALI

1. ORGANI NAZIONALI

La **DIREZIONE TECNICA FEDERALE MAJORETTES** è l'Organismo Tecnico Federale centrale con giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

È nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Federazione ed è composta da:

- un **DIRETTORE TECNICO NAZIONALE MAJORETTES** per il SETTORE AGONISTICO (D.T.N.M. Ag)
- un **DIRETTORE NAZIONALE MAJORETTES DELLA FORMAZIONE** (D.N.M.F.)
- un **DIRETTORE TECNICO NAZIONALE MAJORETTES** per il SETTORE PROPAGANDA (D.T.N.M. Pro)
- un **DIRETTORE DI GIURIA NAZIONALE MAJORETTES** (D.G.N.M.)

di cui il direttore nazionale settore agonismo majorettes è il referente della DTFM.

1.1 COMPITI E DOVERI

La direzione tecnica federale majorettes è tenuta a:

- rapportarsi al relativo consigliere federale
- far valutare le proposte al presidente e consiglio federale di dipartimento tramite il direttore nazionale referente di ciascun settore e/o al referente della D.T.F.M.
- è tenuta al confronto con il dipartimento twirling, ove le proposte e i programmi abbiano dei punti in comune di discussione, nell'interesse della migliore gestione dei propri tesserati
- avere una profonda conoscenza dei regolamenti federali, delle procedure e obiettivi della FITW e della IBTF
- essere in possesso di riconosciute competenze inerenti al loro ruolo e di capacità manageriali

Ove si ritenga opportuno, alle riunioni della DIREZIONE TECNICA FEDERALE MAJORETTES potrà partecipare il Consigliere Federale Rappresentante dei Tecnici/Giudici o altro Consigliere Federale.

Per particolari necessità, su proposta della Direzione Tecnica Federale Majorettes, il Consiglio Federale può nominare altri collaboratori che verranno ufficializzati tramite delibera federale.

Su proposta della Direzione Tecnica Federale Majorettes, il Consiglio Federale nomina:

- i Responsabili del Settore Scuola ed i loro collaboratori;
- i Responsabili della Squadra Nazionale e i loro collaboratori;
- i collaboratori del D.T.N.M. settore Propaganda
- i collaboratori del D.G.N.M.
- la Commissione delle Regioni in Divenire secondo la seguente ripartizione territoriale: o un rappresentante del Triveneto; o un rappresentante del Centro Italia; o un rappresentante del Sud Italia;

La **Direzione Tecnica Federale Majorettes** ha il compito di:

- a) sviluppare sul piano tecnico le linee guida dettate dal Consiglio Federale di dipartimento;
- b) proporre iniziative atte allo sviluppo delle attività delle Majorettes, sia a livello agonistico, sia promozionale;
- c) organizzare le attività formative e di aggiornamento per tecnici, giudici e dirigenti;
- d) coordinare il lavoro dei tecnici e dei giudici in modo da avere gli stessi fini ed obiettivi;

- e) supervisionare i progetti di formazione e di promozione realizzati a livello regionale;
- f) creare e mantenere rapporti di collaborazione tecnica con altri dipartimenti della Federazione
- g) creare e mantenere rapporti di collaborazione tecnica con altre Federazioni sportive o Istituzioni formative.

I componenti della Direzione Tecnica Federale Majorettes devono lavorare in sinergia tra loro.

Tutte le proposte, prima di essere presentate al Consiglio Federale di dipartimento per l'approvazione, dovranno essere analizzate e discusse da tutti i suoi membri e approvati almeno a maggioranza.

Qualora le proposte siano inerenti a settori comuni con altri dipartimenti federali, si rende necessario coinvolgere nella discussione i direttori tecnici del dipartimento in considerazione.

Nello specifico la DIREZIONE TECNICA FEDERALE MAJORETTES dovrà proporre al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale di dipartimento:

- a) il calendario dell'attività federale nazionale dell'anno successivo;
- b) i programmi tecnici agonistici, promozionali ed amatoriali delle competizioni federali;
- c) la programmazione dei corsi/esami federali per l'acquisizione delle qualifiche tecniche e dei giudici;
- d) il programma dei corsi e degli aggiornamenti per tecnici, giudici e dirigenti;
- e) la designazione dei docenti per i corsi di formazione, aggiornamento e commissioni d'esame;
- f) eventuali aggiornamenti/modifiche dei regolamenti e manuali di propria competenza;
- g) l'aggiornamento dell'Albo dei Tecnici
- h) designazione dei giudici per le gare internazionali majorettes indette dalla IBTF.

2.1 DIRETTORE NAZIONALE DI GIURIA

Ha il compito di:

- convocare i giudici per le giurie nelle gare regionali, interregionali, nazionali e promozionali Nazionali
- convocare i giudici per la fase nazionale dei Campionati Studenteschi
- designare i giudici richiesti da altre Nazioni
- mantenere aggiornato, con l'aiuto della Segreteria Federale, l'Albo giudici, annotare i servizi resi e i giudizi sull'operato di ciascuno, istituendo apposite cartelle;
- indire ed organizzare per i giudici allenamenti periodici on line e prove live ove necessario;
- in accordo con il Direttore Nazionale della Formazione, presentare una previsione dei corsi, comprensivi dei costi, inerenti la Formazione dei settori giudici; pianificare almeno 3 riunioni all'anno con i giudici indicando l'ordine del giorno;
- rappresentare la Federazione Italiana alle riunioni indette dalla IBTF e presentare relazione e verbale al Consiglio Federale e alla Direzione Tecnica Federale Majorettes (entro 10 giorni dalla data della riunione internazionale). In caso di impossibilità a presenziare alle riunioni il D.G.N. verrà sostituito da un altro componente della Direzione Tecnica Federale Majorettes che dovrà presentare relazione e verbale come sopra indicato;
- redigere una relazione finale da presentare al Consiglio federale nella prima riunione successiva alla chiusura dell'anno sportivo.

Si precisa che il Direttore di Giuria Nazionale dovrà attuare l'organizzazione dei giudici, e supervisionarne il lavoro delle gare, pertanto non potrà giudicare in Italia o svolgere l'incarico di P.D.G. giudicante.

Inoltre per poter svolgere al meglio i propri compiti il Direttore di Giuria Nazionale dovrà ricevere:

- 1) il programma di gara trasmesso dalle segreterie competenti;
- 2) la tabulation completa trasmessa dalla segreteria di gara entro 3 giorni dalla data della competizione;
- 3) la condivisione dei video di gara tramite l'apposita piattaforma entro 10 giorni dall'evento.

2. ORGANI REGIONALI

Sono Organismi Tecnici Periferici con funzione nell'ambito della giurisdizione di competenza:

- *L'ÉQUIPE TECNICA REGIONALE MAJORETTES* (E.T.R.M.)
- *L'ÉQUIPE TECNICA ZONALE* (E.T.Z.M.) dove non esiste il Comitato Regionale.

L'Equipe Tecnica Regionale è composta da:

- un *DIRETTORE TECNICO REGIONALE MAJORETTES* per il SETTORE AGONISTICO (D.T.R.M. Ag)
- un *REFERENTE PER LA FORMAZIONE MAJORETTES*
- un *DIRETTORE TECNICO REGIONALE MAJORETTES* per il SETTORE PROPAGANDA (D.T.R.M. Pro)
- un *DIRETTORE DI GIURIA REGIONALE MAJORETTES* (D.G.R.M.)

Per particolari necessità, il Consiglio Regionale (CR), su proposta dei membri dell'Équipe Tecnica, può nominare altri collaboratori per l'attività a livello zonale.

La designazione e la nomina dei membri dell'Équipe Tecnica Regionale sono di competenza del Consiglio Regionale che avrà il compito di individuare persone capaci e competenti.

Su richiesta della Direzione Tecnica Federale Majorettes i membri dell'Équipe Tecnica Regionale potranno partecipare come rappresentanti dei tecnici e dei giudici della propria regione alle riunioni nazionali.

L'Équipe Tecnica Regionale ha il compito di:

- seguire le linee tecniche e organizzative nazionali dettate dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes;
- rapportarsi direttamente con i Direttori specifici di riferimento;
- svolgere le mansioni di organizzazione e consulenza tecnica nella giurisdizione di sua competenza;
- informare la Direzione Tecnica Federale Majorettes delle attività svolte nella propria regione;
- I Direttori Tecnici Ag. e Pro, insieme al Direttore di Giuria, devono trasmettere alla Direzione Tecnica Federale Majorettes i programmi delle competizioni per la dovuta approvazione.
- ogni componente dell'Équipe deve inviare alla Direzione Tecnica Federale Majorettes i progetti regionali relativi al suo settore per l'approvazione, ed ottenuto il benestare, dovrà trasmetterli al Consiglio Federale per l'approvazione finale.

Tutta l'attività tecnica regionale dovrà essere in sintonia con l'attività svolta dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes.

La *Commissione Regioni in Divenire* (C.R.D.) si istituisce una Commissione delle Regioni in Divenire per permettere alle zone che non hanno un numero sufficiente di Asd tale da costituire un Comitato Regionale, di avere un rappresentante per zona territoriale (Triveneto, Centro Italia e Sud Italia) direttamente collegato alla Direzione Tecnica Federale Majorettes in modo da portare ad essa le particolari istanze dei suddetti territori.

2.1 DIRETTORE DI GIURIA REGIONALE

Egli è un membro dell'Equipe Tecnica Regionale, è responsabile dell'organizzazione delle giurie per le attività della FITw che si svolgono a livello regionale o zonale del settore non agonistico regionale e svolge tale ruolo in collaborazione con il Direttore di Giuria Nazionale.

Il Direttore di Giuria Regionale è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente del Consiglio Regionale ed è scelto fra i giudici di V livello.

Il Direttore di Giuria Regionale deve inoltre:

- a) seguire le linee tecniche e organizzative nazionali dettate dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes;
- b) rapportarsi direttamente con il Direttore di Giuria Nazionale;
- c) partecipare, quando invitato, alle riunioni indette dalla Direzione Tecnica Federale Majorettes;
- d) accertarsi che lo schedario dei giudici residenti nella regione o nella circoscrizione territoriale, qualunque sia la loro qualifica, venga costantemente aggiornato;

- e) organizzare in collaborazione con la Direzione Tecnica Federale Majorettes il corso giudici 1° livello;
- f) annotare l'attività svolta dai singoli giudici in campo regionale;
- g) dirigere gli ufficiali di gara della regione o circoscrizione territoriale, assumendo le stesse funzioni della Direzione Tecnica Federale per quanto di competenza;
- h) redigere una relazione annuale da inviare alla Direzione Tecnica Federale Majorettes entro il 31 Luglio di ogni anno;
- i) designare i giudici per le competizioni regionali settore propaganda sentito il parere del Direttore di Giuria Nazionale.

CAPITOLO 11 - RECLAMI

1. OGGETTO DI RECLAMO

Nel caso in cui non sia già intervenuto il Presidente di giuria, il reclamo può essere presentato:

- a) per attrezzo irregolare da parte/nei confronti di un atleta appartenente ad una società non propria;
- b) per penalità cadute erroneamente attribuite e/o per violazione delle restrizioni

Il reclamo può essere presentato per ogni atleta/squadra della categoria di appartenenza del proprio atleta/squadra

- c) mancato rispetto delle norme del regolamento FITw (es. iscrizione alla categoria inferiore, mancato rispetto dell'obbligo di passaggio alla serie superiore, assenza dell'idoneità al grado richiesto) da parte/nei confronti di un atleta appartenente ad una società non propria;

2. CHI PUO' PRESENTARE RECLAMO

Può presentare reclamo il dirigente o tecnico tesserato FITw avente almeno un atleta regolarmente iscritto nella categoria o specialità in questione.

E' obbligatorio presentare con il reclamo la tessera FITw in regola per l'anno agonistico in corso.

3. COME PRESENTARE UN RECLAMO

Il reclamo deve essere presentato al Presidente di giuria su apposito modulo

- per il punto "a" entro 15 minuti dal termine della categoria interessata;
- per i punti "b", entro 30 minuti dall'annuncio ufficiale dello speaker per il ritiro dei fogli di giudizio, quest'ultimo avviene presso la segreteria e/o floor monitor che ha il dovere di segnare l'orario di ritiro. I fogli di giudizio possono essere ritirati da un tecnico e/o da un dirigente della società regolarmente tesserato F.I.Tw;
- per il punto "c" entro 30 minuti dal termine della categoria interessata;
- Nei primi 15 minuti è possibile effettuare il "preannuncio di reclamo" che deve essere presentato al Direttore di gara per iscritto e accompagnato dalla tassa di € 50,00.

Il Direttore di gara segnerà quindi l'orario di consegna del preannuncio di reclamo che verrà trasmesso al Presidente di Giuria. Nei restanti minuti successivi al preannuncio di reclamo è possibile presentare il reclamo dettagliato. In seguito alla revisione del filmato da parte dei giudici, il tecnico e/o il dirigente ha diritto, insieme al Presidente di giuria, alla visione del video (la videoregistrazione dovrà essere il filmato ufficiale a velocità reale e senza ingrandimenti sul particolare per mezzo dello schermo di un computer ed in un ambiente riservato e consono). In caso di esito positivo la tassa di € 50,00 verrà riconsegnata alla Società, in caso di reclamo respinto invece rimarrà alla Federazione.

Spetta sempre al Presidente di Giuria la decisione finale in merito ad una gara, anche se, ravvisando una irregolarità rispetto alla normativa federale (punto c), debba avvalersi della collaborazione della Segreteria Federale.

4. RESPINTA DEL RECLAMO

1. se non è presentato dal dirigente societario o dal tecnico con la licenza regolamentare vidimata per l'anno agonistico in corso
2. se non è accompagnato dalla relativa tassa
3. se non è presentato entro il termine stabilito
4. i reclami che non si attengono ai punti a/b/c/d

GIURAMENTO GIUDICI

Noi Giudici, giuriamo su questa bandiera che giudicheremo con lealtà e imparzialità.

Il nostro comportamento sarà caratterizzato dalla più alta rettitudine ed onestà
sarà un esempio per tutti quelli che ci stanno guardando e seguendo.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme previste dallo Statuto, dal Regolamento Organico, dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.TW., dai Regolamenti di settore e dalle norme della Federazione Mondiale